



Deliberazione N. 201 / 2010

Estratto dal verbale delle deliberazioni di Giunta

OGGETTO: D.LGS. 03/04/2006 N. 152 E S.M.I., PARTE V, TITOLO I - AUTORIZZAZIONE GENERALE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DALLE ATTIVITA' A RIDOTTO INQUINAMENTO ATMOSFERICO DI CUI ALLA PARTE II DELL'ALLEGATO IV ALLA PARTE V DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. E DALLE ULTERIORI ATTIVITA' INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 272 COMMA 2 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO SCARSAMENTE RILEVANTE PER LE ATTIVITA' RICADENTI NELL'ELENCO DI CUI ALLA PARTE I DELL'ALLEGATO IV ALLA PARTE V DEL D.LG. 152/06 E S.M.I. - DISPOSIZIONI PER ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 269 COMMA 14 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

L'anno **duemiladieci** il giorno **ventotto** del mese di **Maggio** alle ore **09:00** in Pesaro nella sala delle adunanze "Sara Levi Nathan".

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:

RICCI MATTEO	Presidente	Presente
ROSSI DAVIDE	Vice Presidente	Presente
CIARONI DANIELA	Assessore	Presente
GALUZZI MASSIMO	Assessore	Presente
MINARDI RENATO CLAUDIO	Assessore	Presente
MORANI ALESSIA	Assessore	Presente
PORTO TAR CISIO	Assessore	Presente
SERI MASSIMO	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Generale **RONDINA ROBERTO**.

Riconosciuta legale l'adunanza il Sig. **RICCI MATTEO**, assunta la Presidenza, invita i Membri della Giunta stessa a prendere in trattazione i seguenti oggetti:

(OMISSIONIS)

(In precedenza è uscito il Presidente Matteo Ricci. Assume la Presidenza il Vice Presidente Rossi Davide).

VISTI:

- Il Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006, pubblicato nel supplemento ordinario n° 96 alla Gazzetta ufficiale n° 88 del 14/04/2006, recante “Norme in materia ambientale”, emanato in attuazione della Legge n° 308 del 15/12/2004, e le sue successive modificazioni ed integrazioni;
- La Direttiva 99/13/CE del 11/03/1999 sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti;
- L’articolo 49 della Legge Regionale delle Marche n° 10 del 17/05/1999, concernente l’attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- La Legge Regionale delle Marche n° 12 del 25/05/1999 avente ad oggetto il “Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico”;
- L’articolo 19 comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, per effetto del quale spettano alle Province le funzioni amministrative in materia di “organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore”;
- La Deliberazione di Giunta Regionale delle Marche n° 639 del 03/04/2002 avente ad oggetto “Leggi regionali n° 38/1998, n° 45/1998, n° 13/1999, n° 10/1999. Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate”;
- La Delibera della Giunta Provinciale n° 336 del 25/09/2009 avente ad oggetto la modifica e l’aggiornamento delle linee guida per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio, diniego e revoca delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- La Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n° 3913 del 24/10/1994 riguardante la “Determinazione del criterio generale di valutazione per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti, ai fini dell’istruttoria e dell’autorizzazione ai sensi del DPR n° 203/88”;
- La Deliberazione Amministrativa n° 143 del 12/01/2010, con la quale la Regione Marche ha approvato il “Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria ambiente ai sensi del Decreto Legislativo 04/08/1999, n° 351, articoli 8 e 9”;
- La relazione dell’ufficio 4.3.2.1 “Rilascio autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”, assunta agli atti con protocollo 30585 del 05/05/2010, facente parte integrante del presente atto e recante

l'illustrazione del percorso progettuale seguito per l'elaborazione dei contenuti delle disposizioni di cui all'oggetto.

PRESO ATTO di quanto disposto dall'articolo 280 del Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 e s.m.i. circa l'abrogazione di gran parte della normativa in materia di emissioni in atmosfera vigente anteriormente al 29/04/2006, ed in particolare dei seguenti dispositivi:

- D.P.R. 24/05/1988 n° 203, recante “Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 16/04/1987 n° 183”;
- D.P.C.M. 21/07/1989 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 08/07/1986 n° 349, per l'attuazione e l'interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica 24/05/1988 n° 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali”;
- D.M. 12/07/1990 “Linee guida per contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione”;
- D.P.R. 25/07/1991 “Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21/07/1989”;
- D.M. 16/01/2004 n° 44 riguardante il recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 24/05/1988 n° 203.

RICHIAMATE:

- La D.G.R.M. n° 840 del 07/04/1997 recante “Disposizioni in materia di attività di inquinamento atmosferico poco significativo e ridotto”;
- L'autorizzazione generale già adottata da questa Amministrazione con propria delibera D.G.P. n° 224 del 01/07/2005 avente per oggetto “D.P.R. 24/05/1988, n° 203, articoli 6, 15, 7 e 8, - D.M. 16/01/2004, n° 44 – Autorizzazioni generali per emissioni in atmosfera di impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e di pulitintolavanderie a ciclo chiuso”;
- La D.G.P. n° 252 del 14/07/2005 avente per oggetto “D.P.R. n° 203/88, D.M. n° 44/04 - integrazione modulistica relativa alle autorizzazioni generali per attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui alle DGRM n° 1460/98, 1461/98, 1462/98 e 3753/94 a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 16/01/04 n° 44”;

- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 3753 del 10/10/1994 - “D.P.R. n° 203/88, D.P.C.M. 21/07/89 (G.U. n° 171 del 24/07/89) L.R. n° 8/85 D.P.R. 25/07/91 (G.U. n° 175 del 27/07/91) Determinazioni in materia di inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti industriali: autorizzazioni generali: settore autocarrozzeria, settore calzaturiero e pellettiero, settore produzione mobili e altri oggetti in legno, settore verniciatura legno”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1458 del 22/06/1998 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89, D.P.R. 25/07/91. Autorizzazioni generali per attività a ridotto inquinamento atmosferico; saldatura di oggetti e superfici metalliche”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1460 del 22/06/1998 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89, D.P.R. 25/07/91. Autorizzazioni generali per attività a ridotto inquinamento atmosferico: utilizzazione di mastici e colle con consumo di sostanze collanti non superiore a 100 Kg/giorno, in settori diversi da quello calzaturiero e pellettiero”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1461 del 22/06/1998 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89. Autorizzazioni generali per l’attività dì: pulizia di superfici con consumo di solventi non superiore a 10 Kg/giorno e lavaggio in macchine a circuito chiuso”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1462 del 22/06/1998 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89, D.P.R. 25/07/91 - autorizzazioni generali per attività a ridotto inquinamento atmosferico verniciatura di oggetti vari (non in legno), con utilizzo di prodotti vernicianti pronta all’uso non superiore a 50 Kg/giorno”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1779 del 12/07/1999 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89 - autorizzazione generale per l’attività di: anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 100 kg/giorno”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1780 del 12/07/1999 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89 - autorizzazione generale per l’attività di: tempra di metalli”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1781 del 12/07/1999 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89 - autorizzazione generale per l’attività di: taglio di manufatti metallici”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1782 del 12/07/1999 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89 - autorizzazione generale per l’attività di: trattamento meccanico di pulizia superficiale dei metalli”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1783 del 12/07/1999 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89 - autorizzazione generale per l’attività di: elettroerosione”;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1784 del 12/07/1999 - “D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/07/89 - autorizzazione generale per l’attività di: finitura di superfici metalliche e altre lavorazioni meccaniche”.

CONSIDERATO:

- il mutamento dei riferimenti normativi suffraganti le summenzionate autorizzazioni generali, causato delle richiamate abrogazioni;
- che il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non si limiti ad abrogare parte della normativa previgente ma apporti anche nuovi criteri di valutazione delle emissioni in atmosfera, ciò comportando la necessità di aggiornare ed adeguare le autorizzazioni generali adottate in passato dalla Regione Marche;
- l’articolo 268 c. 1 lett. o) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in forza del quale possa essere ricondotta in capo alla Provincia di Pesaro e Urbino, quale “autorità competente”, la facoltà di adottare autorizzazioni generali per le attività a ridotto inquinamento atmosferico in continuità con le disposizioni di cui alle summenzionate LR 10/99, LR 12/99 e DGRM 639/02;
- l’articolo 269 c. 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo il quale “l’autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti di cui al comma 14 comunichino alla stessa, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell’impianto o di avvio dell’attività”;
- l’articolo 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., recante disposizioni in materia di inquinamento atmosferico “ridotto” e “scarsamente rilevante”;
- l’articolo 281 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., recante disposizioni riguardo alla disciplina autorizzatoria per taluni impianti termici ad uso civile;
- l’articolo 282 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il quale circoscrive l’applicabilità delle disposizioni del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai soli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore alle pertinenti soglie stabilite dall’articolo 269 c. 14 del decreto medesimo.

RITENUTO:

- che, nelle more dell’emanazione da parte della Regione Marche di indicazioni in merito alle “Migliori Tecniche Disponibili” per le attività di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sia opportuno avvalersi, ove possibile, dei criteri di valutazione delle emissioni individuati nella DGRM 3913/94, già citata in premessa e da considerarsi ancora efficace secondo le indicazioni fornite dalla stessa Regione Marche con nota n° 181142 del 13/09/2007 e con Deliberazione Amministrativa n° 143 del 12/01/2010, in quanto idonei a conseguire la tutela del bene giuridico oggetto della Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che, stante la connotazione di speciale cautela caratterizzante gli scopi della direttiva 99/13/CE, ora recepita a mezzo delle disposizioni di cui all’articolo 275 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ed al fine di conseguire una più adeguata protezione dell’ambiente, sia opportuno e preferibile esaminare in via ordinaria fattispecie ricadenti in tale ambito, in ragione della complessità delle connesse valutazioni

tecniche che più accuratamente possono essere esperite nel contesto di procedimenti celebrati in via ordinaria;

- che sia doveroso organizzare l’attività amministrativa in conformità a principi ben identificati nell’ambito dell’ordinamento giuridico quali il principio di certezza del diritto; il buon andamento e l’imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione; l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la trasparenza di cui alla Legge 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;
- che sia indispensabile conformare l’azione amministrativa al principio di legalità, secondo il quale deve sussistere la corrispondenza dell’attività amministrativa alle prescrizioni di Legge;
- che sia doveroso aggiornare le autorizzazioni generali rilasciate a suo tempo dalla Regione Marche;
- che sia doveroso adottare autorizzazioni generali per le attività di cui alla parte II dell’Allegato IV alla Parte V;
- che sia doveroso adottare autorizzazioni generali per talune attività di rilevante interesse per il territorio provinciale e caratterizzate da elevata standardizzabilità dei cicli tecnologici, nel rispetto dei canoni fissati dall’articolo 272 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- che l’emanazione delle autorizzazioni generali in oggetto costituisca a tutti gli effetti una idonea ed aggiornata applicazione dei principi ambientali di cautela e protezione previsti dal Legislatore per le attività interessate;
- che, in virtù delle competenze in capo all’autorità competente, per le imprese svolgenti unicamente attività di cui all’articolo 272 c. 1, definite ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, possa essere caducato l’obbligo da parte degli interessati di comunicare l’appartenenza a tale categoria, come invece attualmente disposto dalla citata DGRM 840/97, giacché tale comunicazione comunque non produce, di fatto, effetti autorizzatori;
- che, nei casi di cui al punto precedente, la comunicazione di attività ad inquinamento atmosferico “scarsamente rilevante” nulla aggiunga alla tutela del bene giuridico curato dalla norma rivelandosi, per converso, un mero adempimento amministrativo, quasi fine a se stesso, a carico delle realtà imprenditoriali più piccole o comunque meno impattanti;
- che quanto sopra possa trovare applicazione anche in relazione a quanto stabilito all’articolo 269 c. 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per le attività e gli impianti non soggetti all’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 269 c. 14 del medesimo decreto, ciò comportando l’inopportunità di istituire l’obbligo di comunicazione preventiva alla messa in esercizio per tali impianti e attività laddove eserciti e svolte in via esclusiva;
- che rimanga comunque opportuno fare salvo l’obbligo di comunicare la presenza di attività ad inquinamento atmosferico “scarsamente rilevante” unicamente per imprese sottoposte al regime autorizzatorio ordinario o generale, ad esclusivo beneficio della chiarezza e dell’esaustività degli atti autorizzatori stessi;

– che sia comunque opportuno prevedere l’obbligo di comunicare la presenza di impianti di cui all’articolo 269 c. 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. unicamente per imprese sottoposte al regime autorizzatorio ordinario o generale, ad esclusivo beneficio della chiarezza e dell’esaustività degli atti autorizzatori stessi.

PRESO ATTO dell’elenco di attività di cui alla parte II dell’Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. le quali, a norma dell’articolo 272 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., possono essere ricondotte ad un regime autorizzatorio semplificato.

CONSIDERATO:

- che, come stabilito dallo stesso articolo 272 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., “per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l’autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli” e che pertanto sussistano le condizioni per estendere l’efficacia dell’autorizzazione generale anche ad impianti ed attività non espressamente individuati dal Legislatore;
- che le attività di “elettroerosione”, “lavorazioni meccaniche in genere effettuate su metalli o leghe metalliche” e le “attività del settore calzaturiero e pellettiero”, pur non espressamente previste nell’elenco di cui alla parte II dell’Allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i., possano essere ricondotte al regime autorizzatorio semplificato di che trattasi in considerazione del fatto che per tali attività già la Regione Marche aveva adottato apposite autorizzazioni generali, ed in virtù della standardizzabilità dei cicli tecnologici alla base di tali lavorazioni, fattore, quest’ultimo, che le rende particolarmente idonee ad un procedimento autorizzatorio semplificato;
- che l’attività di “rivestimento di superfici in materiali differenti dal legno, con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all’uso non superiore a 50 kg/giorno”, pur non espressamente prevista nell’elenco di cui alla parte II dell’Allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i., che si limita a contemplare l’attività di “verniciatura di oggetti vari in metallo o vetro”, possa essere ricondotta al regime autorizzatorio semplificato di che trattasi in considerazione del fatto che per tale attività già la Regione Marche aveva adottato apposita autorizzazione generale, ed in virtù della standardizzabilità dei cicli tecnologici alla base di tale lavorazione, fattore, quest’ultimo, che la rende particolarmente idonea ad un procedimento autorizzatorio semplificato;
- che l’attività di “taglio e deformazione plastica dei metalli”, pur non espressamente prevista nell’elenco di cui alla parte II dell’Allegato IV alla Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i. possa essere ricondotta al regime autorizzatorio semplificato di che trattasi in considerazione del fatto che per tale

attività già la Regione Marche aveva adottato apposita autorizzazione generale, pur limitandosi a contemplare l’attività di “taglio di manufatti metallici”, ed in virtù della standardizzabilità dei cicli tecnologici alla base di tale lavorazione, fattore, quest’ultimo, che la rende particolarmente idonea ad un procedimento autorizzatorio semplificato;

- che per le attività di “produzione di calore con impianti termici che utilizzano combustibili solidi, liquidi o gassosi”, “distillazione di solventi”, “lavorazione di materiali inerti con capacità massima complessiva di trattamento non superiore a 200000 tonnellate all’anno” ed “estrazione di materiali inerti” sia opportuno prevedere una procedura autorizzatoria semplificata in forza della standardizzabilità dei cicli tecnologici alla base di tali attività, fattore, quest’ultimo, che le rende particolarmente idonee ad un procedimento autorizzatorio semplificato, nonché in considerazione della rilevante diffusione sul territorio di aziende interessate ciò significando, di conseguenza, che l’adozione di apposite autorizzazioni generali per tali fattispecie rappresenterebbe una concreta applicazione, su vasta scala, dei principi di semplificazione amministrativa;
- che per l’attività di “tempra di metalli” possa estendersi il beneficio del provvedimento autorizzatorio generale anche alle attività che utilizzano più di 10 kg/giorno di olio ed a quelle che effettuano la fase di raffreddamento in mezzi differenti dall’olio, in continuità con quanto già previsto dalla precedente autorizzazione generale regionale;
- che per l’attività di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, in impianti a ciclo chiuso e pulitintolavanderie a ciclo chiuso sia opportuno aggiornare l’autorizzazione generale già rilasciata da questa Provincia con D.G.P. n° 224 del 01/07/2005, al fine di armonizzare in un solo atto tutte le autorizzazioni generali vigenti sul territorio, a beneficio della chiarezza;
- che l’attività di “pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo giornaliero massimo complessivo di solventi non superiore a 20 kg” sia riconducibile a quelle di cui al punto 4 “Pulizia a secco” della parte II dell’Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che ricomprende nell’ambito di applicazione dell’articolo 275 “qualsiasi attività industriale o commerciale che utilizza COV in un impianto di pulitura di indumenti, di elementi di arredamento e di prodotti di consumo analoghi, ad eccezione della rimozione manuale di macchie e di chiazze nell’industria tessile e dell’abbigliamento”;
- che gli “impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e le pulitintolavanderie a ciclo chiuso” siano riconducibili al punto 4 “Pulizia a secco” della parte II dell’Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che ricomprende nell’ambito di applicazione dell’articolo 275 “qualsiasi attività industriale o commerciale che utilizza COV in un impianto di pulitura di indumenti, di elementi di arredamento e di prodotti di consumo analoghi, ad eccezione della rimozione manuale di macchie e di chiazze nell’industria tessile e dell’abbigliamento”.

RITENUTO, nel merito degli impianti di pulizia a secco:

- che possa essere adottata autorizzazione generale solo per “impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso” in quanto, malgrado siano riconducibili all’ambito di applicazione dell’articolo 275 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., gli stessi producono emissioni caratterizzate da un carico inquinante minore rispetto a quello degli impianti a ciclo aperto;
- che quanto sopra sia suffragato anche dalle disposizioni di cui all’articolo 275 c. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che prevedono espressamente l’adozione di un provvedimento autorizzatorio a carattere generale per i suddetti impianti;
- che sia opportuno, ad esclusivo beneficio della chiarezza, aggiornare, a mezzo del presente atto, l’autorizzazione generale già adottata da questa Amministrazione con propria delibera D.G.P. n° 224 del 01/07/2005 avente per oggetto “D.P.R. 24/05/1988, n° 203, articoli 6, 15, 7 e 8, - D.M. 16/01/2004, n° 44 – Autorizzazioni generali per emissioni in atmosfera di impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso”;
- che, essendo le prescrizioni previste al successivo Allegato I articolo 11, comma 38 una mera riproposizione, seppur riorganizzata, di quelle già contenute nell’autorizzazione generale approvata con D.G.P. n° 224 del 01/07/2005, già adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sia opportuno continuare a considerare efficace detta autorizzazione unicamente per i gestori che vi abbiano fatto ricorso alla data di entrata in vigore del presente atto, sollevando in tal modo le aziende interessate da un ridondante adempimento burocratico consistente nella migrazione, per lo più formale, alla presente autorizzazione;
- che, per quanto sopra, debbano essere ricondotti all’obbligo di avvalersi della presente autorizzazione i gestori di impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e di pulitintolavanderie a ciclo chiuso, nuovi, da modificare o da trasferire.

CONSIDERATO:

- che l’articolo 268 c. 1 lettera h) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. reca la definizione di “impianto” da applicarsi nell’ambito del Titolo I della Parte V del decreto medesimo;
- che l’articolo 270 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento ai commi 4, 5 e 6, reca i principali criteri di convogliamento da applicarsi agli impianti;
- che dall’articolo 269 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si evince che per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione;
- che, per quanto sopra, si renda necessario valutare l’ammissibilità della coesistenza, nell’ambito del medesimo ciclo tecnologico, di autorizzazioni rilasciate in via ordinaria con l’autorizzazione generale,

sussistendo il caso di aziende che svolgenti nel medesimo luogo attività separatamente riconducibili ad entrambe le fattispecie autorizzatorie.

RITENUTO:

- che, nel merito di quanto sopra considerato, e per gli scopi di questo atto, possa sinteticamente assumersi per “autorizzazione” quel provvedimento mediante il quale la P.A. provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all’esercizio di un’attività;
- che, da quanto sopra e sulla base del vigente dettato normativo, non si desumano preclusioni alla coesistenza, nell’ambito del medesimo ciclo tecnologico, di attività fra loro differenti e singolarmente soggette al regime semplificato di cui alla presente autorizzazione generale;
- che, da quanto sopra e sulla base del vigente dettato normativo, possa asserirsi che la coesistenza, nell’ambito del medesimo ciclo tecnologico, dell’autorizzazione rilasciata in via ordinaria con la presente autorizzazione generale non rappresenti un ostacolo al conseguimento degli obiettivi di tutela del bene giuridico oggetto della Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e ciò in quanto tale coesistenza si concretizza in un mero appaiamento di dispositivi autorizzatori aventi ad oggetto la cura dello stesso bene giuridico;
- che, da quanto sopra e sulla base del vigente dettato normativo, non si desumano preclusioni alla coesistenza, nell’ambito del medesimo ciclo tecnologico, di attività soggette all’autorizzazione rilasciata in via ordinaria con attività differenti e singolarmente soggette al regime semplificato di cui alla presente autorizzazione generale, fatta comunque salva la facoltà della Provincia di non concedere detta coesistenza in casi specifici, valutati nel merito, riconducendo l’intero ciclo tecnologico a regime autorizzatorio ordinario;
- che, pur considerando ammissibile la coesistenza, nell’ambito del medesimo ciclo tecnologico, di attività soggette all’autorizzazione rilasciata in via ordinaria con attività differenti e singolarmente soggette al regime semplificato di cui alla presente autorizzazione generale, debba comunque essere fatta salva l’integrità delle autorizzazioni già rilasciate in via ordinaria alla data di entrata in vigore del presente atto;
- che quanto esposto al punto precedente trovi fondamento nel rispetto dei principi dell’azione amministrativa, primo fra tutti quello di economicità, in ragione del quale deve sostenersi che l’opzione di suddividere un atto autorizzatorio già rilasciato in una pluralità di documenti miranti a garantire la tutela del medesimo bene giuridico per la medesima fattispecie, configga *ipso facto* con il dovere di conseguire gli obiettivi stabiliti dalla Legge ricorrendo al minor dispendio di mezzi ed evitando duplicazioni ingiustificate di atti e di momenti istruttori;
- che debba comunque essere fatta salva la prerogativa in capo alla Provincia di Pesaro e Urbino di ridefinire l’ammissibilità delle suddette condizioni di coesistenza, anche in conseguenza dell’eventuale

diverso avviso del Legislatore che dovesse maturare in futuro a mezzo dell'adozione di modifiche o integrazioni al vigente testo della Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

DATO ATTO

– che l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, per tramite del preposto Servizio Ambiente 4.3, ha elaborato i contenuti tecnici dell'autorizzazione generale in parola garantendo costantemente il confronto ed il contraddittorio con le parti interessate, nel rispetto del principio di trasparenza, ottenendo in particolare riscontri da parte di ARPAM ed alcune associazioni di categoria, come risulta anche dal documento assunto agli atti con protocollo 30585 del 05/05/2010.

RITENUTO:

– che l'emanazione dell'autorizzazione generale in parola collochi adeguatamente le attività interessate nell'ambito di un procedimento più snello e che ciò consenta anche di conseguire obiettivi di buon andamento e razionalità operativa orientando maggiori risorse amministrative alle più complesse e gravose procedure ordinarie, ben più delicate e pregnanti sotto il profilo scientifico operativo e procedimentale, in quanto inerenti impianti più rilevanti in relazione all'inquinamento atmosferico prodotto;

– di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, subordinato a norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia, nonché soggetto a rettifiche, integrazioni, sospensioni e revoche anche a seguito di atti emanati dalle competenti autorità legislative, esecutive e giudiziarie.

– di considerare il presente atto soggetto a revisione in caso di emanazione, da parte dei soggetti preposti, dei criteri per la valutazione delle emissioni diffuse di cui all'articolo 270 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché in ogni altro caso di chiarimenti interpretativi forniti dalle autorità competenti.

Per quanto sopra esposto;

Visti:

- Lo statuto dell'Ente;
- L'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Per tutto quanto premesso

propone

di deliberare quanto segue:

- E' approvata l'autorizzazione generale per le attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come esplicitate, integrate e disciplinate dall'Allegato I al presente atto;
- E' approvata la modulistica ufficiale di cui l'utenza dovrà avvalersi per poter richiedere l'adesione all'autorizzazione generale, come da Allegato II al presente atto;
- Il presente atto sostituisce ad ogni effetto di Legge le richiamate autorizzazioni generali di emanazione regionale;
- Il presente atto sostituisce ad ogni effetto di Legge l'autorizzazione generale già adottata da questa Amministrazione con propria delibera D.G.P. n° 224 del 01/07/2005 avente per oggetto "D.P.R. 24/05/1988, n° 203, articoli 6, 15, 7 e 8, - D.M. 16/01/2004, n° 44 – Autorizzazioni generali per emissioni in atmosfera di impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e pulitintolavanderie a ciclo chiuso", per gli impianti nuovi, da modificare o da trasferire. Sono invece considerati esistenti ed autorizzati, dunque esentati dall'obbligo di inviare comunicazione di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., gli impianti di che trattasi che si siano avvalsi della predetta DGP 224/2005 alla data di entrata in vigore del presente atto;
- In sostituzione degli obblighi di cui alla D.G.R.M. n° 840 del 07/04/1997, e fermo restando quanto stabilito dal punto 3 di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le aziende che svolgono unicamente attività di cui alla parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sono esentate dall'obbligo di fornire preventiva comunicazione relativamente alla messa in esercizio dell'impianto o all'avvio dell'attività; tali attività rimangono comunque tenute ad operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di emissioni in atmosfera. Le aziende che svolgono tali attività in contesti soggetti alla disciplina dell'autorizzazione generale o all'ottenimento di autorizzazione ordinaria, ne daranno invece opportuna contezza secondo quanto previsto dagli Allegati I e II al presente atto;
- Le aziende che svolgono unicamente attività di cui all'articolo 269 c. 14 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., eventualmente condotte anche in presenza di attività di cui al punto precedente, sono esentate dall'obbligo di fornire preventiva comunicazione relativamente alla messa in esercizio dell'impianto o all'avvio dell'attività; tali attività rimangono comunque tenute ad operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di emissioni in atmosfera. Le aziende che svolgono tali attività in contesti soggetti alla disciplina dell'autorizzazione generale o all'ottenimento di autorizzazione ordinaria, ne daranno invece opportuna contezza secondo quanto previsto dagli Allegati I e II al presente atto;
- E' fatta salva la prerogativa della Provincia di Pesaro e Urbino di ridefinire l'ammissibilità della coesistenza, nell'ambito del medesimo ciclo tecnologico, di attività fra loro differenti e singolarmente soggette al regime semplificato di cui alla presente autorizzazione generale, anche in

- conseguenza dell’eventuale diverso avviso del Legislatore che dovesse maturare in futuro a mezzo dell’adozione di modifiche o integrazioni al vigente testo della Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- E’ fatta salva la prerogativa della Provincia di Pesaro e Urbino di ridefinire l’ammissibilità della coesistenza, nell’ambito del medesimo ciclo tecnologico, di attività soggette all’autorizzazione rilasciata in via ordinaria con attività differenti e singolarmente soggette al regime semplificato di cui alla presente autorizzazione generale, anche in conseguenza dell’eventuale diverso avviso del Legislatore che dovesse maturare in futuro a mezzo dell’adozione di modifiche o integrazioni al vigente testo della Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - E’ concessa ai gestori di attività rientranti nel campo di applicazione della presente autorizzazione generale e già autorizzate in via ordinaria la facoltà di rinunciare per intero all’autorizzazione ordinaria presentando l’apposita dichiarazione di cui all’Allegato II. Non è ammessa la rinuncia parziale all’autorizzazione ordinaria;
 - E’ fatta salva la prerogativa in capo alla Provincia di valutare, in casi specifici, l’opportunità di non concedere la coesistenza, nell’ambito del medesimo ciclo tecnologico, di attività soggette all’autorizzazione rilasciata in via ordinaria con attività differenti e soggette al regime semplificato di cui alla presente autorizzazione generale, riconducendo l’intero ciclo tecnologico al regime autorizzatorio ordinario;
 - I documenti denominati Allegato I e Allegato II sono parte integrante della presente deliberazione.
 - Di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3

(Dott.ssa Elisabetta Cecchini)

Esaminata la soprarportata proposta di deliberazione;

Presentazione, discussione ed eventuale approvazione di emendamenti alla proposta di deliberazione

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi,

D E L I B E R A

di approvare la proposta sopra riportata.

Inoltre, stante l'urgenza, a voti unanimi.

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. del D.Lgs. 267/2000.

(OMISSIONIS)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL VICE PRESIDENTE
F.to **ROSSI DAVIDE**

SEGRETARIO GENERALE
F.to **RONDINA ROBERTO**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni.

Pesaro,

IL SEGRETARIO GENERALE
RONDINA ROBERTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/05/2010 perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
RONDINA ROBERTO